




ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI REGGIO CALABRIA



ANACI

LE NOVITÀ FISCALI 2020



Dott. Marcello Febert
Dott.ssa Jessica Mansueto

INDICE

1. Contrasto alle compensazioni indebite
2. Appalti e subappalti: gli adempimenti sulle ritenute fiscali
3. Estensione del reverse charge
4. Regime forfetario
5. Nuovo credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali
6. Bonus facciate
7. Lo sconto in fattura e la proroga delle detrazioni fiscali



CONTRASTO ALLE COMPENSAZIONI INDEBITE

Con riferimento ai crediti maturati, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è esteso l'obbligo, per tutti i soggetti che intendono effettuare compensazioni, di **utilizzare modalità di pagamento telematiche.**

Per importi superiori a **€ 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza da cui emerge il credito,** per crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive.



CONTRASTO ALLE COMPENSAZIONI INDEBITE

Il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può essere utilizzato in compensazione non più dall'1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione. Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

L'Agenzia delle Entrate/INPS/INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.



CONTRASTO ALLE COMPENSAZIONI INDEBITE

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell'art. 15, D.lgs n. 471/97, pari al 5%, per importi fino a €5.000, e pari a €250 per importi superiori a €5.000 per ciascuna delega non eseguita (nella versione originaria del Decreto in esame la sanzione era pari a €1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito).

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.



APPALTI E SUBAPPALTI: GLI ADEMPIMENTI SULLE RITENUTE FISCALI


Il legislatore ha introdotto una serie di misure volte al **contrasto all'omesso versamento delle ritenute alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto**, subappalto e affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Le nuove disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis del D. Lgs. 241/1997 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.



APPALTI E SUBAPPALTI: GLI ADEMPIMENTI SULLE RITENUTE FISCALI

In particolare, i soggetti residenti in Italia che **affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000** a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati **da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, **devono richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e dell'addizionale regionale/comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio.



APPALTI E SUBAPPALTI: GLI ADEMPIMENTI SULLE RITENUTE FISCALI

Al fine di consentire al committente di **adempiere alla prescrizione** di cui al comma 1, il comma 2, dell'articolo 17-bis D. Lgs. 241/1997, prevede **specifici obblighi di trasmissione per le ditte appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie.**

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice/affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinti modelli F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Pertanto, le imprese appaltatrici/affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, **non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.**

L'Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.



APPALTI E SUBAPPALTI: GLI ADEMPIMENTI SULLE RITENUTE FISCALI

L'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici, **entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, devono trasmettere** al committente e, per le imprese subappaltatrici:

- Le deleghe di pagamento F24;
- Un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- L'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.



ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE PER
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
ART. 4, COMMI 3 E 4

Si ricorda che il meccanismo dell'inversione contabile (o *reverse charge*), ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.P.R. 633/1972, comporta l'adempimento degli obblighi, relativi all'applicazione dell'IVA, **a carico del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o prestatore.**

Tale meccanismo mira a contrastare le frodi in particolari settori di rischio, evitando la detrazione, da parte del cessionario, dell'imposta non versata all'erario dal cedente.



ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE PER
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
ART. 4, COMMI 3 E 4

È stata aggiunta, dopo la lettera *a-quater*, la lettera *a-quinquies*, la quale prevede l'estensione del reverse charge alle «*prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater*), *effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter e alle garanzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*»

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE PER
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
ART. 4, COMMI 3 E 4

Le prestazioni d'opera, soggette ad imposta sul valore aggiunto, **sono fatturate dalle imprese senza l'applicazione di IVA** e, pertanto, il committente è tenuto **all'integrazione della fattura**.

Solitamente, in una transazione tra due soggetti ai fini IVA il fornitore applica l'aliquota in fattura addebitandone il pagamento al cliente e successivamente contribuendo la somma allo Stato.

Tuttavia, con il meccanismo dell'inversione contabile, è il cessionario/utilizzatore del servizio a dover emettere un'autofattura da registrare sia nel registro Iva delle fatture emesse, che in quello degli acquisti.



**ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE PER
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
ART. 4, COMMI 3 E 4**

In buona sostanza, l'inversione contabile prevede che sia il committente del servizio a pagare direttamente l'IVA in luogo del fornitore.

L'effetto fondamentale del **reverse charge** è, dunque, lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all'acquirente, con conseguente pagamento dell'imposta da parte di quest'ultimo: l'onere IVA si sposta, pertanto, dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi.



REGIME FORFETARIO – COMMI 691 E 692

Il comma 692, lett. a), L. 160/2019, sostituendo il comma 54, dell'art. 1, L. 190/2014, ha introdotto **una serie di modifiche al regime forfetario.**

In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.



REGIME FORFETARIO – COMMI 691 E 692

Con le modifiche apportate all'art. 1, comma 54, L. 190/2014 è previsto:

- il mantenimento del limite di **€ 65.000** dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente;
- la reintroduzione come condizione accessoria necessaria, per l'accesso al regime forfetario, il limite di **€20.000** di spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per compensi erogati a collaboratori.

È abrogata la disciplina, introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, che consentiva, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la tassazione con aliquota al 20% per ricavi o compensi compresi tra €65.001 e 100.000 (c.d. *Flat Tax*).



REGIME FORFETARIO – COMMI 691 E 692

Il comma 692, lett. d), L. 160/2019, aggiungendo la lett. d-ter), al comma 57, dell'art. 1, L. 145/2018, amplia il novero delle **cause di esclusione** inserendo:

«i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di €30.000.»

La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.



NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Addio al super ed iper-ammortamento

La legge di Bilancio 2020 ha sostituito questa agevolazione con una nuova forma di bonus che favorisce sia **l'acquisto di beni strumentali nuovi**, sia quello dei **beni «industria 4.0»**.

Al posto dell'incremento del costo di acquisto che si traduce a livello dichiarativo in una variazione in diminuzione dell'imponibile fiscale, viene concesso un credito d'imposta in misura differenziata a seconda del tipo di bene strumentale acquistato.



NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tutte le imprese che, **a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021**, se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.**

Sono agevolabili anche **le attività di ricerca e sviluppo, quali le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.**



NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Il credito d'imposta è riconosciuto in **misura differenziata**, a seconda della **tipologia di beni oggetto dell'investimento**.

Per gli investimenti aventi ad oggetto **i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»**, di cui all'allegato A annesso alla legge di bilancio per il 2017, il credito d'imposta è riconosciuto:

- Nella misura del **40%** del costo per la quota di investimenti **fino al 2,5 milioni di euro**;
- Nella misura del **20%** del costo per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili (10 milioni di euro)**.

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Diversamente, per **gli investimenti aventi per oggetto i beni immateriali** (*software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni*) di cui all'allegato B annesso alla legge di bilancio per il 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio per il 2018, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **700.000 euro**.



NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- Per le attività di **ricerca e sviluppo**, di cui al comma 200, nella misura del **12%** della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **3 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;



NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

- Per le attività di **innovazione tecnologica**, di cui al comma 201, separatamente, nella misura del **6%** della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- Per le attività di **innovazione tecnologica**, di cui al comma 201, destinate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto attuativo, nella misura del **10%** della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

- Per le attività di design e ideazione estetica, di cui al comma 202, nella misura del **6%** della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.





“BONUS FACCIATE”

ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

Una novità della Legge di Bilancio riguarda una nuova detrazione, il **c.d. “bonus facciate”**, pari al **90%** delle spese sostenute nel 2020.

Nello specifico, il **comma 219** prevede che per le spese documentate, sostenute nell’**anno 2020**, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al **90 per cento**.





“BONUS FACCIATE”

ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

Il **comma 220** prevede che nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.



“BONUS FACCIATE”

ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

Il **comma 221** prevede che, ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Il **comma 222** prevede che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.



“BONUS FACCIATE”



ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

Il **comma 223** prevede che si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

Il **comma 224** prevede che Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.





“BONUS FACCIATE”

ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL
27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

A chi si rivolge???

NO LIMITI OGGETTIVI – NO LIMITI SOGGETTIVI

La normativa non ha previsto limiti «ferrei» sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Rientrano tutti gli immobili di qualsiasi tipologia e tutti i proprietari sia esse persone fisiche che imprese.





“BONUS FACCIATE”

*ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL
27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)*

A chi si rivolge???

LIMITE TERRITORIALE

L'immobile per poter usufruire del bonus facciate deve ricadere nella zona A o B del Comune così come previsto dal D.M. 1444/1968.

Ad esempio Reggio Calabria la zona A è rappresentata dal centro storico mentre per zona B si intende quelle zone territoriali totalmente o parzialmente edificate.

Per verificare se l'immobile ricade nella zona B è consigliabile rivolgersi ad un tecnico.





“BONUS FACCIATE”

*ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL
27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)*

A chi si rivolge???

LIMITE TEMPORALE

Considerata la straordinarietà della misura è consigliabile tentare di usufruire della stessa entro il 2020 in quanto difficilmente verrà replicata negli anni successivi senza alcuna modifica sostanziale.





“BONUS FACCIATE”

ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL
27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

A chi si rivolge???

LIMITE TIPOLOGIA LAVORI

Rientrano nella misura solo le parti OPACHE della facciata:

- NO INFISSI;
- NO PLUVIALI;
- NO IMPIANTI.

Nel caso in cui i lavori interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie occorre che gli stessi rispettino i requisiti di cui al D.M. MISE del 26 giugno 2015 ovvero vi sia un miglioramento dell'efficientamento energetico dell'edificio.



“BONUS FACCIATE”

*ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL
27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)*

A chi si rivolge???

LIMITE FINANZIARIO

Il bonus facciate non è oggetto di cessione del credito.

Pertanto, è indispensabile che chi ne usufruirà abbia:

- Liquidità;
- Accesso al credito;
- Capienza fiscale.





“BONUS FACCIATE”

ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL
27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

VANTAGGI


- 90%;
- Spese sostenute 2020 pertanto dovrebbero rientrare anche gli interventi degli anni precedenti sostenuti nel 2020;
- Sono espressamente agevolati anche gli interventi di mera pulizia e tinteggiatura;
- Oltre le strutture opache sono agevolati gli interventi sui balconi, sugli ornamenti e i fregi.
- Non è previsto alcun tetto di spesa per unità immobiliare o soggetto.



«SCONTO IN FATTURA»
EFFICIENZA ENERGETICA/SISMA BONUS

A seguito della modifica del comma 3.1 dell'art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore/soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. **“sconto in fattura”** in luogo della detrazione spettante **per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali.**

A decorrere **dall'01.01.2020** tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo **pari o superiore a €200.000.**



PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – COMMA 175 LET. A)

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.



PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO
COMMA 175, LETT. B), N. 1)

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la **proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di €96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.



PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”
COMMA 175, LETT. B), N. 2)

La detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'01.01.2019.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

